

All. 1

Con-Senso

PROGETTO DI COLLABORAZIONE

ai sensi dell'art. 5 *quinquies*, comma 4, D.Lgs. 28/2010

tra

la Corte d'Appello di Torino, con sede legale a Torino, Corso Vittorio Emanuele II, 130 - 10138, rappresentata dal Presidente Dott. Edoardo Barelli Innocenti;

il Tribunale di Aosta, con sede legale ad Aosta, Via Ollietti, 1 - 11100, rappresentato dal Presidente f.f. Dott. Giuseppe Colazingari;

il Tribunale di Biella, con sede legale a Biella, Via Marconi, 28 - 13900, rappresentato dalla Presidentessa Dott.ssa Paola Rava;

il Tribunale di Cuneo, con sede legale a Cuneo, Piazza Galimberti, 7 - 12100, rappresentato dal Presidente Dott. Paolo Giovanni Demarchi Albengo;

il Tribunale di Ivrea, con sede legale a Ivrea, Via Cesare Pavese n. 2 - 10015, rappresentato dal Presidente f.f. Dott. Alessandro Scialabba;

il Tribunale di Novara, con sede legale a Novara, Via Baluardo Alfonso Lamarmora 17 - 28100, rappresentato dal Presidente Dott. Andrea Pio Carlo Ghinetti;

il Tribunale di Torino, con sede legale a Torino, Corso Vittorio Emanuele II, 130 - 10138, rappresentato dal Presidente Dott. Modestino Villani;

il Tribunale di Vercelli, con sede legale a Vercelli, Piazza Amedeo IX, 2 - 13100, rappresentato dalla Presidentessa Dott.ssa Michela Tamagnone;

l'Ordine degli Avvocati di Aosta, con sede legale ad Aosta, Via Ollietti, 1 - 11100, rappresentato dalla Presidentessa Avv. Maria Paola Roullet;

l'Ordine degli Avvocati di Biella, con sede legale a Biella, Via Marconi, 28 - 13900, rappresentato dal Presidente Avv. Franco Enoch;

l'Ordine degli Avvocati di Cuneo, con sede legale a Cuneo, Via Bonelli, 5 - 12100, rappresentato dal Presidente Avv. Alessandro Ferrero;

l'Ordine degli Avvocati di Novara, con sede legale a Novara, Via Azario, 15 - 28100, rappresentato dalla Presidentessa Avv. Giulia Ruggerone;

l'Ordine degli Avvocati di Torino, con sede legale a Torino, Corso Vittorio Emanuele II, 130 - 10138, rappresentato dalla Presidentessa Avv. Simona Grabbi;

l'Ordine degli Avvocati di Vercelli, con sede legale a Vercelli, Piazza Amedeo IX, 2 - 13100, rappresentato dal Presidente Avv. Roberto Rossi;

Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell'Università del Piemonte Orientale, con sede legale ad Alessandria, Via Cavour, 84 - 15121, rappresentato dal Direttore di Dipartimento Prof. Giorgio Barberis;

Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, con sede legale ad Aosta, Strada Cappuccini, 2A-11100, rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa Manuela Ceretta;

il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino, con sede legale a Torino, Lungo Dora Siena 100/A - 10154, rappresentato dalla Direttrice di Dipartimento Prof.ssa Valeria Giusi Francesca Marcenò;

il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze, con sede legale a Firenze, Via delle Pandette, 35, rappresentato dalla Direttrice Prof.ssa Irene Stolzi.

Insieme, collettivamente, le “Parti”

Premesse

la Corte d'Appello di Torino intende avviare un importante progetto distrettuale finalizzato alla riduzione del contenzioso ordinario civile e commerciale e al miglioramento dell'efficienza ed efficacia del servizio Giustizia, promuovendo, in particolare, un'iniziativa congiunta con i Tribunali, gli Ordini degli Avvocati e le Università, con sede nel distretto.

L'intervento mira a favorire il ricorso alla mediazione demandata dal giudice e la formazione in materia di mediazione, in conformità a quanto previsto dalla disciplina vigente e in applicazione dei principi di qualità, efficacia ed efficienza delle procedure.

Il Progetto incontra l'interesse degli Ordini degli Avvocati in conseguenza delle disposizioni della Legge Delega n. 206/2021 e del Decreto legislativo n. 149/2022, nonché degli Organismi forensi e privati che offrono servizi di mediazione civile e commerciale sul territorio.

Il Progetto interessa altresì gli altri Partner perché, riguardando lo stato di avanzamento della cultura della mediazione dei conflitti in generale e della sua disciplina, si pone in stretta continuità con le attività di ricerca, didattica e terza missione delle Università degli Studi interessate.

L'intervento considera le nuove competenze indicate dal legislatore nelle funzioni:

- del Giudice, che - previa verifica dei presupposti - tiene conto degli strumenti di soluzione della lite complementari al processo;
- del Funzionario addetto all'Ufficio per il Processo, che contribuisce alla efficiente ed efficace organizzazione del servizio, analizzando i presupposti di mediabilità delle cause civili e commerciali;
- dell'Avvocato, chiamato ad assistere il cliente scegliendo il percorso più utile per la soddisfazione dei suoi interessi, anche attraverso il ricorso alle misure complementari al processo nella fase precontenziosa e in corso di giudizio;
- del Mediatore, chiamato - anche a seguito della riforma avviata con la Legge Delega 206/2021 - ad arricchire e potenziare le sue competenze per far fronte a una richiesta sempre più consistente e impegnativa da parte dei confliggenti.

Come è noto, nel corso dell'ultimo decennio si è posta all'attenzione del legislatore, prima europeo e poi anche italiano, la questione dell'accesso alla Giustizia, da intendersi come garanzia di effettiva tutela dei diritti, celerità del processo, contenimento dei costi. In quest'ottica, si collocano gli interventi normativi sui percorsi di tutela dei diritti complementari alla giustizia ordinaria, come la mediazione e la negoziazione assistita.

Il Progetto mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- rendere il cittadino e l'impresa fruitori di un Servizio Giustizia di qualità, attento ai reali bisogni, offerto in tempi brevi e a costi contenuti, ma soprattutto con soluzioni idonee a soddisfare gli interessi delle parti in lite;
- ridurre sensibilmente il contenzioso giudiziario e i tempi di definizione del contenzioso, sollecitando l'impegno responsabile dei cittadini e delle imprese, nonché quello professionalmente qualificato dei loro avvocati, nel tentare la gestione negoziale della controversia anche con l'assistenza del mediatore, terzo neutrale rispetto alle parti in lite;
- formare i funzionari addetti all'ufficio per il processo sulle competenze necessarie per lo studio della causa in chiave di mediabilità della lite, realizzando, allo stesso tempo, i seguenti importanti risultati:
 - la diffusione della cultura della mediazione come collante sociale, non solo per la riattivazione di una comunicazione interrotta fra le parti del conflitto, ma anche per il diffuso radicamento dei valori dell'autodeterminazione, della consapevolezza e della responsabilità;
 - l'avvicinamento del cittadino e delle imprese alla Giustizia;
 - il progresso delle professioni dedicate al conflitto nella odierna complessità delle relazioni interpersonali, con la valorizzazione delle competenze dell'avvocato, parte necessaria delle procedure di mediazione;
 - l'acquisizione di specifiche competenze da parte di tutti gli operatori della Giustizia al fine della puntuale valutazione della sussistenza delle condizioni di mediabilità delle liti;
 - l'attenzione agli interessi delle imprese e delle relative organizzazioni attraverso l'offerta di strumenti e percorsi che valorizzano l'efficienza imprenditoriale e salvaguardano gli investimenti;
 - l'attivazione di una comunicazione efficace fra la Pubblica Amministrazione e il cittadino nella gestione del conflitto, con l'effetto, in particolare, della conquista di fiducia da parte del secondo nei confronti della prima, grazie all'ascolto ricevuto e alla gestione in comune del problema, momenti tipici della pratica di mediazione;
 - la diffusione della cultura delle buone pratiche condivise a livello interistituzionale e sociale.

Tanto premesso, richiamati:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni (che regola la possibilità per le Pubbliche amministrazioni di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e ne prevede la sottoscrizione digitale);
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), adeguato al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
- il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 ("Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190);
- il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162 ("Misure urgenti di de-giurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia civile"), convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (in S.O. n. 84, relativo alla G.U. 10/11/2014, n. 261);
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Italia Domani, approvato dalla Commissione europea il 22 aprile 2021;
- la Revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di competenza della Unità di Missione PNRR del Ministero di Giustizia, adottata dal Consiglio UE l'8 dicembre 2023;
- il D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni (Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), in particolare l'art. 5 *quinquies*, comma 4,

che dispone “*Il capo dell’ufficio giudiziario può promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti di collaborazione con università, ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altri enti e associazioni professionali e di categoria, nel rispetto della reciproca autonomia, per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la formazione in materia di mediazione*”;

- la Legge delega 2021, n. 206 (Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia dei diritti delle persone e delle famiglie, nonché in materia di esecuzione forzata);
- il D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata);
- il D.M. 24 ottobre 2023, n. 150 (Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l’istituzione dell’elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l’iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell’articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. (23G00163)).
- Circolare del Ministero della Giustizia (m_dg.DOG.12/09/2023.01996 13.U): “Convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 1, comma 787, legge 28 dicembre 2015, n. 208 anche con “soggetti diversi” — Necessità di preventiva autorizzazione — Ripartizione delle competenze tra Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e Dipartimento Per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione”.

Tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 – Oggetto della Convenzione e impegno delle Parti

Oggetto della presente Convenzione è la formazione dei funzionari addetti all’ufficio per il processo presso la Corte d’Appello di Torino e i Tribunali di Alessandria, Aosta, Biella, Cuneo, Ivrea, Novara, Torino, e Vercelli in materia di mediazione demandata dal giudice al fine di fornire ai giudici tutti gli elementi necessari per una adeguata valutazione caso per caso della mediabilità della lite.

I Funzionari addetti all’ufficio per il Processo affiancano i Giudici fornendo un supporto competente sulla mediabilità delle cause già pendenti e di nuova iscrizione. In particolare, per l’espletamento di tale attività, i funzionari:

- selezionano i fascicoli delle cause oggetto di supporto;
- studiano i singoli fascicoli, analizzano e valutano la mediabilità del contenzioso pendente e di quello sopravvenuto presentando ai giudici motivate proposte di mediabilità;
- elaborano per ogni fascicolo di causa una scheda del processo contenente anche gli elementi utili ai fini di una valutazione della mediabilità;
- redigono una bozza del provvedimento di invio in mediazione che sottopongono ai giudici;

- collaborano all'inserimento nel sistema informatico dei dati relativi a ciascuna causa oggetto di studio.

I Presidenti degli Uffici giudiziari provvedono con decreto a regolamentare le modalità operative e le finalità previste dalla presente convenzione con riferimento alle attività dei funzionari addetti all'ufficio per il processo.

Le Università partner valutano la possibilità di pubblicare bandi pubblici per il reclutamento di borsisti laureati, anche in co-finanziamento con enti locali, per l'assistenza ai funzionari addetti all'ufficio per il processo nelle procedure di mediazione demandata dal giudice, nonché per il coordinamento e il monitoraggio dei dati *in itinere* e finali del progetto; inoltre curano la diffusione della cultura della mediazione, attraverso appositi seminari e corsi di formazione.

Per il perseguimento delle finalità illustrate in premessa, il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze, in collaborazione con le altre Università partecipanti, si impegna a offrire la formazione ai funzionari addetti all'ufficio per il processo sul modello operativo Con-Senso e sulle relative linee guida, frutto della collaborazione avviata già nel 2022 con il Coordinamento della Conciliazione Forense.

Dalle attività previste nella presente Convenzione non potrà derivare la costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

La presente Convenzione non comporta alcun onere finanziario per alcuna delle Parti stipulanti.

Art. 3 – Cabina di regia

Viene costituita una cabina di regia presso la Corte d'Appello di Torino, con il coordinamento del Presidente della Corte o di un magistrato suo delegato e coordinatore del progetto, con la partecipazione di un rappresentante per ciascun Ordine degli Avvocati, ciascuna Università partner, con il compito di condividere i profili di dettaglio del progetto, di verificare periodicamente le relative procedure, di discutere i risultati parziali e finali.

In tale sede, dopo un'attenta disamina dei flussi del contenzioso presso gli uffici giudiziari interessati, sono condivise le modalità di selezione delle materie oggetto di intervento e le relative modalità operative. La cabina di regia si riunisce, anche in modalità telematica, una volta ogni tre mesi. Inoltre, possono essere organizzati incontri tecnici con i magistrati al fine di delineare gli elementi critici e migliorare le procedure di mediazione demandata.

Art. 4 – Approvazione della Convenzione

La Convenzione è approvata dagli Organi degli Enti stipulanti.

Art. 5 – Disposizioni finali

La presente Convenzione ha efficacia dal momento della stipula per 12 mesi e può essere oggetto di rinnovo. È esclusa qualsiasi forma di tacito rinnovo.

Le parti acconsentono che i “dati personali” raccolti in relazione alla presente convenzione siano trattati esclusivamente per le finalità dalla stessa contemplate.

L'atto sarà registrato in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente.

Per ogni eventuale controversia concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione della presente Convenzione è competente il Foro di Torino, previo tentativo di composizione bonaria.

La firma viene apposta in modalità digitale.

Sottoscrizioni tutte in formato digitale.